



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 25/11/2021

OGGETTO: ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDANO RICERCHE D'ARCHIVIO, CERTIFICATI ELETTORALI, AUTENTICAZIONI DI FIRME E COPIE, LEGALIZZAZIONE DI FOTO.

L'anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di Novembre alle ore 16:40, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. STARINIERI GABRIELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	STARINIERI GABRIELE	SI
VICE SINDACO	DI FERMO GIANNI	SI
ASSESSORE	MASCIOLI MARIA	SI
ASSESSORE	D'AMICO ROCCO	SI
ASSESSORE	DI MARTILE ANTONELLA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 40 della Legge 08 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:
 - Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firma in carta semplice: Euro 0,26;
 - Certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firma in carta resa legale: Euro 0,52;
 - Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: Euro 2,58;
 - Certificati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo: Euro 5,16;
- l'art. 2, c. 15, della legge 127/97 che recita: "I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dall'art. 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti ed altri atti amministrativi, quanto i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale";

DATO ATTO che:

- questa Giunta Comunale con atto n. 137 del 31/10/2019 ad oggetto: "ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITA' NATIVA DIGITALE" ha già provveduto all'abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti e trasmessi in modalità digitale, ovvero senza la stampa di un documento cartaceo, che non siamo soggetti all'imposta di bollo, a far data dal 01/01/2020;
- questa Giunta Comunale con atto n. 138 del 31/10/2019 ad oggetto: "MODIFICA DI TARIFFE E DIRITTI RELATIVI AI PAGAMENTI COMPREDENTI IMPORTI DI 1 E 2 CENTESIMI DI EURO E MODALITA' DI RISCOSSIONE" ha adeguato gli importi dei diritti di segreteria da € 0.26 a € 0,25 e da € 0,52 a € 0,50,;
- non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- nell'anno 2020 sono stati riscossi diritti di segreteria sui certificati anagrafici ed elettorali, autentiche di copie e firme e legalizzazioni di foto per € 102,58 e nell'anno 2021, l'importo ammonta, fino al 16/11/2021, a € 118.03;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

RICHIAMATO il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Lgs. N. 82/2005 e, in particolare:

- l'art. 3 – “Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'art., comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”;
- l'art. 40, comma 1 – “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- gli artt. 21 e seguenti, relativi al documento informatico;

PRESO ATTO questo Comune è subentrato nell'ANPR in data 01/04/2019 e che, dal 15 novembre 2021 è attivo, fino al 31/12/2021, il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it, che sarà prorogato anche per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 6 DDL BILANCIO, in corso di approvazione;

RITENUTO opportuno estendere l'eliminazione dei diritti di segreteria, pari ad € 0,25 o € 0,50 su tutti i certificati anagrafici che non richiedano ricerche d'archivio, certificati elettorali, autentiche di firme e copie e, legalizzazioni di foto, in base alle seguenti considerazioni:

- l'esiguità delle somme incassate;
- la digitalizzazione dei pagamenti che dovranno essere effettuati tramite PAGOPA, comporterebbe una maggiore spesa per il cittadino e per il Comune rispetto alla somma che si andrebbe ad incassare;

VISTI:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della Popolazione residente;
- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, “Nuovo Regolamento Anagrafico” così come modificato dal Decreto lgs. 19 gennaio 2017, N. 5;
- il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della Legge 17 marzo 1993, n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- il D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 “modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale, a norma dell'art. 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;
- le Linee guida DigitPA (ai sensi dell'art. 58 comma 2 del CAD) del 22 aprile 2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 167/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. l'abolizione della riscossione dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici che non richiedano ricerche d'archivio, certificati elettorali, autentiche di firme e copie e, legalizzazioni di foto, pari ad € 0,50 per i documenti in bollo e ad € 0,25 per quelli in esenzione, a far data dal 01/01/2022, in qualunque forma rilasciati;**
- 3. DICHIARARE**, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione con esito unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. STARINIERI GABRIELE

Il Segretario Generale

Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA